



COMUNE DI ACATE

Libero Consorzio Comunale ex Provincia Regionale di Ragusa

Piazza Libertà, 34 - 97011 Acate (RG) - Italia
Tel. (+39)0932-877011 - Fax. (+39)0932-990788
Codice Fiscale - Partita IVA : 00080280886

e-mail: info@comune.acate.rg.it
Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.acate.rg.it

Ordinanza n° 23
del 02/05/2020

Oggetto: Riapertura cimitero

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 con il quale tutto il territorio nazionale viene posto come "zona protetta";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 27/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 – “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Vista la nota del Ministero della Salute di data 01/04/2020 recante le “indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13.3.2020 del Presidente della Regione Siciliana – “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, che all'art. 2, comma 1, p. 8, prevede che “è interdetto l'accesso al pubblico alle aree cimiteriali, restando lo stesso consentito al personale addetto e alle imprese esercenti servizi funebri”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n.18 del 30.04.2020 del Presidente della Regione Siciliana, che all'art. 7 (visite ai cimiteri), prevede “I sindaci hanno la facoltà di disporre l'apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale”.

Rilevato che la chiusura al pubblico dei cimiteri veniva finalizzata ad impedire occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori;

Rilevato che la situazione sul territorio comunale consente di disporre una riapertura del cimitero comunale, sia pure con l'osservanza delle seguenti precauzioni:

- l'accesso all'interno del cimitero è limitato ad un componente per nucleo familiare ad eccezione di persone disabili o anziane che possono essere accompagnate da un'altra persona;
- indossare adeguate protezioni delle vie respiratorie e guanti;
- rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza di almeno un metro;
- evitare assembramenti, abbracci e strette di mano, sia all'ingresso che all'interno del cimitero;
- l'ingresso verrà scaglionato e contingentato al fine di evitare assembramenti.

Precisato che sono consentite le cerimonie funebri per l'estremo saluto con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, da svolgersi all'aperto indossando adeguate protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, evitando assembramenti.

Ritenuta la propria competenza ai sensi della vigente normativa nazionale (art. 50 del D.Lgs. 267/2000) e regionale (art. 13 della L.R. n. 7/1992);

ORDINA

1. Con decorrenza dal 4 Maggio 2020 la riapertura al pubblico del cimitero comunale di Acate con l'osservanza delle seguenti precauzioni:
 - l'accesso all'interno del cimitero è limitato ad un componente per nucleo familiare ad eccezione di persone disabili o anziane che possono essere accompagnate da un'altra persona;
 - indossare adeguate protezioni delle vie respiratorie e guanti;
 - rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza di almeno un metro;
 - evitare assembramenti, abbracci e strette di mano, sia all'ingresso che all'interno del cimitero;
 - l'ingresso verrà scaglionato e contingentato al fine di evitare assembramenti.
2. Sono consentite le cerimonie funebri per l'estremo saluto con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, da svolgersi all'aperto indossando adeguate protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, evitando assembramenti.

INCARICA

Il servizio competente dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

La trasmissione del presente provvedimento al competente Settore e alla Polizia Municipale del Comune per l'ottemperanza e la verifica della stessa.

La trasmissione alla locale stazione dei Carabinieri per informativa e per quanto di competenza.

INFORMA

- che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, salvo che il fatto costituisca più grave reato;

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorno dalla data di emanazione.

IL SINDACO
Dott. Giovanni Di Natale

